

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00915/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fondazione San Raffaele, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Giulia Boldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione n. 1552 del 19 luglio 2024 del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, pubblicata nel tardo pomeriggio del medesimo giorno, avente ad oggetto: *“Adozione Piano di Attuazione Legge Regionale n. 21 del 30 maggio 2024, avente ad oggetto: Istituzione del Centro Regionale di Riabilitazione pubblica Ospedaliera di Ceglie Messapica. Revoca atti precedenti”*, con cui si dispone il subentro a far data dal 22 luglio 2024 della parte pubblica nella gestione del Centro di Riabilitazione Ospedaliera di Ceglie Messapica e si adotta il Piano di Attuazione della Legge Regionale Pugliese n. 21 del 30 maggio 2024;

- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale, tra cui il Piano di Attuazione della Legge Regionale n. 21 del 30 maggio 2024 e la non conosciuta comunicazione regionale che lo avrebbe condiviso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla Fondazione San Raffaele il 22 luglio 2024,

con gli stessi quest'ultima formula ulteriori censure avverso i medesimi atti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio;

per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti proposti dalla Fondazione San Raffaele il 24 agosto 2024:

- della sopravvenuta deliberazione della A.S.L. di Brindisi, prot. n. 1719 del 20 agosto 2024, avente ad oggetto *“Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica”*;

- del *“Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica”* del 20 agosto 2024;

- degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la nota della A.S.L. di Brindisi prot. n. 71601 del 24 luglio 2024, avente ad oggetto *“Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica”*, e il provvedimento prot. n. 76834 dell'11 agosto 2024;

per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti proposti dalla Fondazione San Raffaele

il 6 settembre 2024:

- della sopravvenuta deliberazione della A.S.L. di Brindisi, prot. n. 1719 del 20 agosto 2024, avente ad oggetto “*Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica*”;
- del “*Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica*” del 20 agosto 2024;
- degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la nota della A.S.L. di Brindisi prot. n. 71601 del 24 luglio 2024, avente ad oggetto “*Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica*”; il provvedimento prot. n. 76834 dell’11 agosto 2024, nonché – e per quanto occorrer possa – la nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. n. 0407589/24 del 10 agosto 2024.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e della A.S.L. di Brindisi;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti proposti in corso di causa;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 settembre 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti gli Avv.ti G. Pellegrino e G. Vercillo per la parte ricorrente, l’Avv. M. Dionigi per la A.S.L. di Brindisi, e l’Avv. P. Scagliola per la Regione Puglia.

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, si ravvisa la presenza di presupposti di legge (*fumus boni juris* e *periculum in mora*) per la concessione della tutela cautelare collegiale richiesta dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio e con tutti i motivi

aggiunti proposti in corso di causa, vuoi per le ragioni già indicate nella precedente ordinanza cautelare della Sezione n. 570 del 5/9/2024, vuoi in quanto i provvedimenti gravati con i motivi aggiunti del 24/8/2024 e del 6/9/2024 (rientranti nella giurisdizione dell'adito G.A. in quanto adottati dalla P.A. nell'esercizio di un potere autoritativo anche di attuazione della Legge Regionale n. 21/2024 e, comunque, esulanti dal procedimento di contestazione dell'illecito amministrativo, pure successivamente avviato ai sensi alla Legge n. 689/1981) appaiono - pur in disparte dalla sollevata questione di legittimità costituzionale della L.R. n. 21/2024 - affetti dai principali vizi di legittimità ivi denunciati dalla Fondazione ricorrente, sia per la ravvisata violazione dell'art. 14 commi 6 e 9 della L.R. n. 9/2017 nonché della L.R. n. 21/2024 per l'illegittima commistione dei due poteri diversi della P.A., per non essere stati preceduti dalla previa rituale contestazione delle pretese carenze, criticità assistenziali e difetto dei requisiti minimi organizzativi ravvisati all'interno del rapporto esistente (secondo il regime dei controlli di appropriatezza previsti dalla L.R. n. 9/2017) e per non aver comunque tenuto conto delle note trasmesse in proposito in via amministrativa dalla Fondazione San Raffaele, sia in quanto anche il Piano Emergenziale Assistenziale del 20/8/2024 (sebbene più analitico dell'originario Piano di Attuazione della L.R. n. 21/2024 redatto dalla A.S.L. di Brindisi) non pare idoneo ad assicurare - sul piano concreto (nell'ipotesi di atteggiamento non collaborativo al passaggio della gestione da parte della Fondazione ricorrente, e delle conseguenti probabili gravi difficoltà operative nel subentro della gestione del Centro di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica da parte della A.S.L. ricorrente) - l'immediata piena operatività del Centro di riabilitazione *de quo*, ponendosi - a ben vedere - in contrasto con le principali previsioni della menzionata L.R. n. 21/2024.

Per completezza espositiva, si rileva, infine, che la circostanza che il previsto subentro pubblico nella gestione, con la tempistica indicata negli atti gravati, rischiasse - sul piano concreto - di procurare una soluzione di continuità nella

erogazione delle delicate prestazioni sanitarie (finora) assicurate dalla Fondazione ricorrente sembra essere, altresì, comprovata anche dal fatto che, solo durante la odierna Camera di Consiglio, il difensore della A.S.L. di Brindisi ha comunicato (nel corso della discussione orale) di avere avuto, peraltro informalmente, notizia di una deliberazione/determina emanata in data odierna dalla medesima A.S.L., relativa al reperimento di parte del personale sanitario necessario da impiegare nella gestione diretta del Centro di Riabilitazione *de quo*.

Ritenuto, altresì, esistente il pregiudizio grave ed irreparabile allegato dalla parte ricorrente e fermo restando il doveroso rispetto - da parte di quest'ultima - dei requisiti minimi organizzativi e degli standards assistenziali normativamente prescritti *in subiecta materia*.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, nei sensi, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti proposti nelle date del 22 luglio 2024, del 24 agosto 2024 e del 6 settembre 2024, fermo restando il doveroso rispetto - da parte della Fondazione ricorrente - dei requisiti minimi organizzativi e degli standards assistenziali normativamente prescritti *in subiecta materia*,

b) fissa per la trattazione di merito della presente causa l'udienza pubblica del 9 aprile 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Vincenza Caldarola, Referendario, Estensore

Mariachiara Basurto, Referendario

L'ESTENSORE
Vincenza Caldarola

IL PRESIDENTE
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO